



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO
Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano
C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

All'UFFICIO TRIBUTI
DEL COMUNE DI VAIANO
P.ZZA DEL COMUNE,4

59021 VAIANO(PO)

OGGETTO: Imposta Municipale Propria I.M.U. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa a fabbricato inagibile/inabitabile (lettera b), comma 747, art.1 legge 160 del 27 dicembre 2019 ed art. 4 del Regolamento per la disciplina della nuova Imposta Municipale Propria I.M.U.)

Il/La sottoscritto/a nato/a a (prov.)

il, con residenza / sede legale a (prov.....)

in Via, n.

C.F., Tel, E-mail

avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 47, commi 1 e 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle responsabilità penali relative a dichiarazioni false e/o mendaci e delle conseguenze relative alla perdita dei benefici ottenuti, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti di cui all lettera b), comma 747, art.1 legge 160 del 27 dicembre 2019 ed art. 4 del Regolamento per la disciplina della nuova Imposta Municipale Propria I.M.U. (riduzione del 50% della base imponibile) che l'immobile sito in:

Via/Piazza

Distinto in catasto al Fg. P.IIa Sub. Cat. Cl. Rendita Euro

Fg. P.IIa Sub. Cat. Cl. Rendita Euro

Fg. P.IIa Sub. Cat. Cl. Rendita Euro

è INAGIBILE O INABITABILE in quanto si trova in uno stato di degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi delle lettere c) e d), comma 1, art. 3 DPR n.380 del 6 giugno 2001 e ai sensi del vigente strumento urbanistico generale, rappresentato dalla/e seguente/i situazione/i (barrare la casella che interessa):

- lesioni a strutture orizzontali (solai e tetto compresi) tali da costituire pericolo a cose o a persone;
- lesioni a strutture verticali (muri perimetrali o di confine) tali da costituire pericolo a cose o a persone o primo dei requisiti minimi di salubrità e igiene;
- edificio fatiscente o per il quale è stata emessa ordinanza di demolizione o di ripristino;
- edificio pericolante derivante da stati di calamità naturali (frana, alluvione, ecc..) per il quale è stata
- emessa un'ordinanza di evacuazione o sgombero da parte dell'autorità competente. Tale inagibilità rimarrà fino alla revoca della stessa
- _____
- _____



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano

C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

- inagibilità o inabitabilità derivante da stati di calamità naturali (frana, alluvione, ecc..) che abbiano comportato l'emissione di un'ordinanza di evacuazione o sgombero da parte dell'autorità competente e fino alla revoca della stessa. In questo caso lo stato di inagibilità e la relativa agevolazione ai fini I.M.U. decorrono dalla data di emissione dell'ordinanza e a condizione che il fabbricato effettivamente non sia utilizzato nel medesimo periodo.

Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili

L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato.

La riduzione ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'Ufficio tecnico comunale, o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato di inabitabilità o di inagibilità, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

-Si allega alla dichiarazione di inagibilità o inabitabilità da parte di un tecnico abilitato (allegato obbligatorio)

....., li

Il/la Dichiarante

.....



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano

C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

SI ALLEGA ARTICOLO REGOLAMENTO COMUNALE IMU

Art.7

Base imponibile dei fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457 e ai sensi del vigente strumento urbanistico generale. *“c) «interventi di restauro e di risanamento conservativo», gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;*

d) «interventi di ristrutturazione edilizia», gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'Ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica”

Lo stato di inagibilità o inabitabilità sussiste anche nel caso di pericolo derivante da stati di calamità naturali (frana, alluvione, ecc..) che abbiano comportato l'emissione di un'ordinanza di evacuazione o sgombero da parte dell'autorità competente e fino alla revoca della stessa. In questo caso lo stato di inagibilità e la relativa agevolazione ai fini I.M.U. decorrono dalla data di emissione dell'ordinanza e a condizione che il fabbricato effettivamente non sia utilizzato nel medesimo periodo.

A puro titolo esemplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovino nelle seguenti condizioni:

I. strutture orizzontali, solai, scale e tetto compresi, lesionati o degradati in modo tale da:

- costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- essere privo dei requisiti minimi di salubrità e igiene;

II. strutture verticali (muri perimetrali o di confine), lesionati o degradati in modo tale da:

- costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- essere privo dei requisiti minimi di salubrità e igiene;

III. edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;

Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente

In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'Ufficio tecnico comunale, o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato di inabitabilità o di inagibilità, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, in ogni caso a condizione che il fabbricato non sia utilizzato nel medesimo periodo.

Ai fini delle agevolazioni previste dal c. 1, lett. b) del presente articolo, restano valide, se non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni già presentate ai fini I.C.I. per usufruire della medesima riduzione.